



COMUNE DI FALERIA
PROVINCIA DI VITERBO



POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.

Approvato con delibera del C.C. n. 19 del 23/07/2010

Indice generale

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Finalità dell'impianto
- Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto
- Art. 6 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 7 Accesso ai dati
- Art. 8 Informativa
- Art. 9 Uso delle telecamere
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Faleria (VT), determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, in particolare, del provvedimento del 08/04/2010 sostituendo quello del 29/04/2004.

Art. 2 Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

2. Gli impianti assolvono alle finalità:

a) tutela del patrimonio comunale;

b) controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità.

È esclusa ogni forma di controllo estensivo ed invasivo per la libera circolazione di persone, mezzi e merci.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse direttamente del Comando della Polizia Locale.

2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Deve essere adottato apposito documento, formato dal Responsabile nominato ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento, il quale descrive le caratteristiche dell'impianto, il flusso dettagliato dei dati, le modalità del loro trattamento e contiene la certificazione da parte della ditta incaricata della installazione della adozione di un sistema adeguato di crittazione dei dati e di trasmissione sicura; al documento sono allegati il presente regolamento e le successive eventuali modifiche, il provvedimento di nomina del Responsabile ed ogni sua modifica, i provvedimenti di nomina degli incaricati e del responsabile della custodia delle chiavi fisiche e delle credenziali ad hoc di accesso ai dati ed ogni sua modifica. Tale documento è conservato presso il Titolare e presso il Responsabile ai fini di un'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Art. 4. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è nominato dal Titolare. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed, in particolare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi degli accessi ai locali della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

2. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del d.lgs,196/03 e s.m.i. il cittadino può rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n..501 e s.m.i.

Art. 5 . Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

1. Il Responsabile può designare e nominare nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli incaricati, individuandoli tra il personale di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Il Responsabile può nominare il soggetto cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento. Agli incaricati sono assegnate credenziali di accesso ad hoc e i dati raccolti dovranno essere archiviati preferibilmente in apposito server.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art. 6. Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.lvo 196/03 e s.m.i. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 08 aprile 2010. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore successive alla rilevazione. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente imminente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.lvo 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

2. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. La trasmissione dei dati a terzi è consentita esclusivamente se prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 7. Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.

2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.lvo 196/03 e s.m.i.

3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 8. Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 9. Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (ad esempio riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.

2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:

a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate, da verificarsi immediatamente;

c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a norma dell'art.134 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n°267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Faleria e della Polizia Locale di Faleria.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.